



abrogativi espliciti ed impliciti; eventuali effetti retroattivi. La scheda contiene inoltre la valutazione preventiva dell'impatto del progetto di legge sotto i profili istituzionale (quali rapporti il progetto prevede tra i diversi livelli di governo: conferimento di funzioni; sostituzione; concertazione eccetera); amministrativo (eventuale introduzione di nuovi strumenti di programmazione, di pianificazione, di semplificazione ecc.); organizzativo (eventuale creazione di nuove strutture, organismi, organi eccetera); procedimentale (impatto della riforma sull'assetto dei procedimenti, in relazione ai vari principi implicati, es. semplificazione, con l'eventuale riduzione dei termini finali e/o degli oneri amministrativi, partecipazione, con l'eventuale aggiunta o eliminazione di richieste documentali o di consultazioni, ma anche trasparenza, qualità ecc.).

Allo stato attuale, nell'ordinamento della Regione Emilia-Romagna tale scheda rappresenta principalmente un sussidio di cui il Servizio Affari legislativi si avvale per approfondire ed esaminare in tutti i loro aspetti formali e sostanziali i progetti di iniziativa della Giunta, oltre che un utile strumento di documentazione dell'attività svolta; essa è archiviata tra gli atti del Servizio. Parte del contenuto della scheda di analisi tecnico-normativa trova la sua tradizionale sede nell'ambito della relazione illustrativa del progetto di legge, che viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione insieme al progetto.

Si ricorda altresì che a partire dal 1 marzo 2014 è previsto che tutte le delibere di Giunta relative a progetti di legge e di regolamento siano corredate di due pareri: il parere di adeguatezza tecnico-normativa che esprime una valutazione positiva in termini di correttezza tecnico-redazionale e in termini di coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, dello Stato e regionale (sia a livello statutario, sia riguardo alle linee generali assunte dalla legislazione regionale), e il parere di legittimità che dà conto degli esiti dell'istruttoria tecnico-normativa compiuta in fase di elaborazione del progetto stesso. Sempre a partire dal 1 marzo 2014 l'analisi delle disposizioni finanziarie contenute nei progetti di legge e di regolamento è documentata in una scheda tecnico-finanziaria compilata dal settore proponente il progetto normativo e obbligatoriamente allegata ai progetti di legge e di regolamento con o senza oneri a carico della Regione.



Si fa presente inoltre che con delibera di Giunta Regionale n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” sono stati introdotti nuovi controlli preventivi di regolarità amministrativa sugli atti di Giunta e, con riguardo alle delibere di approvazione dei progetti di legge e di regolamento, a partire dal 1 maggio 2017, ai sopra citati pareri di adeguatezza tecnico-normativa e di legittimità resi dal Responsabile del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato e del parere sugli equilibri di bilancio reso dal Responsabile del Servizio Bilancio e Finanze, viene apposto un visto di correttezza dell’iter legislativo da parte del Capo di Gabinetto del presidente della Giunta Regionale.

### **2.3. Analisi di impatto della regolazione (AIR) e Test MPMI**

Nella precedente Relazione si è riferito dell’approvazione con delibera di Giunta Regionale n. 619 del 25 maggio 2015 di una scheda AIR e di un Test MPMI e se ne sono stati illustrati i contenuti. Si ricordano ora i principali aspetti.

La scheda AIR consta di sei parti: A) Descrizione del contesto di riferimento e delle motivazioni dell’intervento; B) Indicazione delle principali fonti informative utilizzate; C) Valutazione delle opzioni; D) Analisi preventiva dell’opzione regolatoria scelta; E) Rapporto sulle consultazioni effettuate; F) Strumenti di controllo e monitoraggio degli effetti dell’intervento. Rispetto al modello statale, sono state inserite due voci di analisi inedite: la valutazione della sostenibilità organizzativa regionale (cioè dell’adeguatezza dell’organizzazione e del personale ad attuare le previsioni dei singoli interventi normativi) e l’indicazione della presenza nella normativa proposta di una clausola valutativa, in considerazione della forte connessione tra la valutazione successiva e la analisi preventiva dell’impatto di una regolazione. Una sezione autonoma dell’Analisi preventiva dell’opzione regolatoria della scheda AIR è dedicata alla valutazione della rilevanza dell’intervento per le micro, piccole e medie imprese; questa valutazione è effettuata mediante lo strumento del Test di impatto sulle micro, piccole e medie imprese (cd. Test MPMI). Il test MPMI



rappresenta una metodologia di valutazione che consente di misurare l'impatto degli interventi regolatori sulle micro, piccole e medie imprese, la cui adozione obbligatoria è prevista a livello europeo (*COM (2008) 394 "Small Business Act"*), nazionale (art. 6, comma 1, della legge n. 180 del 2011). A livello regionale è stato approvato l'art. 83 della legge 27 giugno 2014, n. 7 (Legge comunitaria regionale per il 2014) che ha previsto che ogni intervento a favore delle piccole e medie imprese (PMI) dev'essere preceduto da una valutazione delle azioni volte a contenere gli oneri a carico delle PMI, anche attraverso l'implementazione del "test MPMI" all'interno di una scheda di analisi di impatto della regolamentazione (AIR). Il Test MPMI approvato è una scheda di analisi dei bandi di erogazione di contributi regionali che hanno come potenziali destinatari e/o beneficiari le Micro, Piccole e Medie imprese.

Nel corso del 2017 l'analisi di impatto della regolamentazione è stata effettuata sui contenuti del progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale "Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2003", attualmente all'esame delle competenti commissioni assembleari. Tale progetto apporta rilevanti modifiche alla vigente legge di organizzazione delle strutture di polizia locale operanti nel territorio emiliano-romagnolo; le risultanze dell'analisi di impatto sono state riportate in una scheda AIR allegata al progetto di legge come materiale istruttorio.

#### **2.4. Valutazione di impatto della regolamentazione e clausole valutative**

Le **clausole valutative** rappresentano il principale strumento utilizzato allo stato attuale dalla Regione Emilia-Romagna per svolgere un'attività di monitoraggio dell'attuazione delle proprie leggi nonché di valutazione di impatto della regolamentazione (VIR) e di valutazione ex post gli effetti della normativa regionale. Si tratta di un'attività da tempo esercitata dalla Regione Emilia-Romagna, che, a partire dal 2001 ha previsto in numerose leggi regionali un articolo recante la clausola valutativa. La legge regionale n. 18 del 2011, all'art. 1, comma 2, lett. d), ha previsto l'introduzione sistematica delle clausole



valutative negli atti normativi (non solo leggi regionali, ma anche regolamenti) approvati dalla Regione.

In relazione all'attività valutativa ex post, ai sensi dell'art. 103, comma 3, del Regolamento interno, il Presidente dell'Assemblea legislativa segnala ogni sei mesi (a gennaio e a luglio di ogni anno) alla Presidenza della Giunta le leggi contenenti clausole valutative; a seguito di tale segnalazione vengono contattati i referenti dei settori preposti all'attuazione delle leggi contenenti le clausole valutative segnalate. Per ottimizzare la necessaria collaborazione tra le strutture della Giunta e dell'Assemblea nel 2011 è stato costituito il Gruppo di Lavoro misto Giunta - Assemblea sullo studio e l'applicazione delle clausole valutative. Il Gruppo è stato ricostituito con determinazione n. 3262 del 19 marzo 2015 (e nel corso del 2016 ne è stata ampliata la composizione) e, nell'ottica di valorizzare ulteriormente le attività della valutazione di impatto e di efficacia della legislazione regionale, gli sono stati riconosciuti ulteriori compiti, tra cui: a) monitoraggio dei termini previsti da ciascuna clausola valutativa per la predisposizione della relazione informativa; b) prima valutazione tecnica della rispondenza del contenuto delle relazioni a quanto richiesto nelle clausole valutative; c) esame ed istruttoria delle clausole valutative contenute nei progetti di legge presentati dalla Giunta regionale, anche al fine di predisporre, qualora ritenuto tecnicamente necessario, proposte emendative in sede di Commissione assembleare competente; d) analisi e valutazione della tempistica prevista nelle clausole valutative, nonché di altri aspetti delle stesse in relazione ai contenuti delle leggi che le prevedono, anche al fine proporre eventuali modifiche e aggiornamenti normativi; e) supporto tecnico per la realizzazione di eventuali missioni valutative decise dalle competenti Commissioni Assembleari, strumento previsto dall'art.50 del Regolamento dell'Assemblea.

L'attività di monitoraggio delle scadenze dei termini previsti nelle clausole valutative e di supporto ai settori nell'elaborazione delle relazioni di ritorno ha consentito, nel corso del 2017, la trasmissione all'Assemblea Legislativa di quattro relazioni di ritorno – relative



alle seguenti leggi regionali: l.r. n. 3 del 2010, l.r. n. 17 del 2007, l.r. n. 16 del 2014, l.r. n. 5 del 2013 - ed ha prodotto l'introduzione di sei nuove clausole valutative nelle leggi regionali, quali la legge regionale 6 marzo 2017, n. 3 (Valorizzazione delle manifestazioni storiche dell'Emilia-Romagna); la legge regionale 27 marzo 2017, n. 4 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti)); la legge regionale 5 giugno 2017, n. 10 (Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità); la legge regionale 23 giugno 2017, n. 11 (Sostegno all'editoria locale); la legge regionale 1 dicembre 2017, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 " e alla legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 "Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della l.r. 7 dicembre 1994, n. 49"); della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo) ad opera della l.r. n. 25 del 2017, e di due nuove previsioni di monitoraggio dell'attuazione delle leggi regionali 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio) e 1 giugno 2017, n. 9 (Fusione dell'Azienda Unità sanitaria locale di Reggio Emilia e dell'Azienda ospedaliera 'Arcispedale Santa Maria Nuova'. Altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria).

Bologna, 23 maggio 2018

Il Responsabile del Servizio

(dott. Maurizio Ricciardelli)

PAGINA BIANCA

XV LEGISLATURA

Legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5

**PROGRAMMA**

*PER IL CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI PROVINCIALI  
E PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE PUBBLICHE*

**PROGRAMMA 2015 - PRIMA SEZIONE**

Leggi provinciali e politiche pubbliche individuate per il controllo dello stato di attuazione e la valutazione degli effetti

*Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 – LEGGE PROVINCIALE SUL BENESSERE FAMILIARE  
Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità*

**CONTROLLO SULLO STATO DI ATTUAZIONE**

- PREVISIONI NORMATIVE, VERIFICA DELL'ATTUAZIONE, EVIDENZE E CRITICITA' RISCOSE  
pag. 2

- INDICAZIONI DEL TAVOLO DI COORDINAMENTO  
pag. 87

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p style="text-align: center;"><b>Capo I</b> <b>Finalità e politiche strutturali</b></p> <p><b>Art. 1</b> <i>Finalità</i></p> <p>La Provincia e gli enti locali <b>valorizzano la natura e il ruolo della famiglia e, in particolare, della genitorialità</b>, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31 e 37 della Costituzione. <b>La Provincia promuove la natalità come valore</b> da perseguire anche con strumenti di sostegno delle politiche familiari.</p> <p>Le <b>finalità sono perseguite mediante politiche familiari strutturali</b> che prevengono le situazioni di disagio o ne promuovono il superamento e che sostengono il benessere della famiglia e dei componenti del nucleo familiare. <b>La legge</b>, tramite il sostegno dei legami familiari, parentali e sociali, <b>promuove lo sviluppo di risorse umane relazionali a beneficio della coesione sociale del territorio.</b></p> <p>Le politiche familiari, mediante un <b>insieme di interventi e servizi</b>, mirano a favorire l'assolvimento delle responsabilità familiari, a sostenere la genitorialità e la nascita, a rafforzare i legami familiari e i legami tra le famiglie, a creare reti di solidarietà locali, a individuare precocemente le situazioni di disagio dei nuclei familiari, a coinvolgere attivamente le organizzazioni pubbliche e private secondo logiche distrettuali, con l'<b>obiettivo di rafforzare il benessere familiare, la coesione sociale e le dotazioni territoriali di capitale sociale e relazionale.</b></p> <p>Per sostenere e promuovere sul territorio il benessere e i progetti di vita delle famiglie la Provincia persegue l'<b>obiettivo di coordinare tutte le politiche settoriali per realizzare il sistema integrato delle politiche strutturali.</b></p> <p>In attuazione dei <b>principi di sussidiarietà verticale e orizzontale</b> la Provincia e gli enti locali promuovono il coinvolgimento del terzo settore e dell'associazionismo familiare, con l'<b>obiettivo di sostenere e tutelare la specificità della relazione familiare, nel quadro più ampio dell'equilibrio del tessuto sociale e comunitario.</b></p>	<p>L'articolo, individuando le finalità della legge, <b>non prevede specifici interventi attuativi.</b></p>	<p>La <b>legge provinciale sul benessere familiare</b> è stata approvata dal Consiglio provinciale – nell'esercizio della competenza in materia di assistenza e beneficenza pubblica (politiche sociali) (articolo 8, n. 25 dello Statuto di Autonomia) – <b>in data 24 febbraio 2011</b> ed è <b>entrata in vigore il 3 marzo 2011.</b></p> <p>La legge provinciale sul benessere familiare è stata approvata a seguito dell'<b>unificazione, in Commissione</b>, dei seguenti cinque disegni di legge:</p> <p><b>Disegno di legge 16 marzo 2009, n. 26 "Interventi a sostegno delle famiglie numerose" di iniziativa consiliare, primo firmatario il consigliere Viola Walter</b> – che si componeva di 7 articoli e <b>proponeva, in particolare</b>, che la Provincia conceda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⑩ <b>contributi alle famiglie numerose</b> per la copertura di spese relative a utenze domestiche e a spese scolastiche e formative, eroghi borse di studio a partire dalla scuola primaria di secondo grado, sostenga economicamente i nuclei familiari indigenti;</li> <li>⑩ <b>prestiti sull'onore</b> a tasso zero alle famiglie numerose finalizzati a coprire costi per l'educazione dei figli, spese mediche, sanitarie, e sociosanitarie, ad acquistare o riparare autovetture in uso della famiglia, mobili ed elettrodomestici per l'abitazione principale;</li> <li>⑩ <b>contributi a fondo perduto</b> e con l'abbattimento degli interessi sui mutui bancari contratti per l'<b>acquisto o ristrutturazione della prima casa</b> da parte della famiglia o idonea garanzia fideiussoria, nel caso in cui la famiglia non possa prestare garanzie reali all'istituto erogatore;</li> <li>⑩ istituisca un <b>fondo provinciale per le famiglie numerose</b> per promuovere e far conoscere nella società civile la realtà delle famiglie numerose.</li> </ul> <p><b>Disegno di legge 19 maggio 2009, n. 44 "Interventi a sostegno della famiglia e modifica della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 20 (Istituzione e disciplina del servizio di consultorio per il singolo, la coppia e la famiglia)" di iniziativa consiliare, primo firmatario la consigliera Dominici Caterina</b> – che si componeva di 13 articoli e <b>proponeva, in particolare</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⑩ la promozione e il supporto anche economico dell'associazionismo tra famiglie e la istituzione di un <b>registro dell'associazionismo familiare</b>;</li> <li>⑩ la tutela dei figli, nati all'interno o all'esterno del matrimonio, e la tutela della genitorialità;</li> <li>⑩ la promozione di progetti ed attività formative rivolti</li> </ul>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>La Provincia e gli enti locali promuovono la <b>responsabilità sociale dei soggetti pubblici e privati</b>, attivano <b>processi di rendicontazione sociale</b> definendo specifici <b>indicatori capaci di misurare il benessere della famiglia</b> e quindi il progresso economico, sociale e territoriale.</p> <p>Le <b>politiche familiari concorrono con le altre politiche allo sviluppo economico e culturale del territorio</b> attraverso il rafforzamento della coesione e del capitale sociale e relazionale e la <b>realizzazione del distretto per la famiglia</b>.</p>		<p>alle famiglie;</p> <p>⑩ il sostegno della Provincia per <b>l'acquisto della casa familiare</b>;</p> <p>⑩ il sostegno concreto alle famiglie in difficoltà con figli numerosi, attraverso una diversificazione delle tariffe dei servizi pubblici e il sostegno alle famiglie che si occupano di loro membri disabili, anziani o affetti da gravi patologie mentali;</p> <p>⑩ l'appoggio della sussidiarietà orizzontale in campo educativo e nella prevenzione dell'aborto.</p> <p><b>Disegno di legge 1 febbraio 2010, n. 89 "Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità" di iniziativa giuntale, primo firmatario Dellai</b> (Lorenzo) – che proponeva una disciplina organica, in 36 articoli.</p> <p><b>Disegno di legge 11 febbraio 2010, n. 96 "Interventi a favore della famiglia e modificazioni di leggi provinciali connesse" di iniziativa consiliare, primo firmatario il consigliere Morandini</b> Pino – che si componeva di 19 articoli e <b>proponeva, in particolare</b> di:</p> <p>⑩ predisporre interventi di <b>promozione della maternità e della genitorialità</b>, nonché interventi a sostegno della <b>preadolescenza e dell'adolescenza</b>;</p> <p>⑩ prevedere l'erogazione di <b>asseggni per il nucleo familiare e di maternità</b>, il sostegno a progetti sperimentali, interventi per il coordinamento degli orari e <b>servizi per la conciliazione dei tempi</b> familiari e dei tempi di lavoro, <b>banche del tempo</b>;</p> <p>⑩ introdurre <b>valutazioni di impatto familiare</b>;</p> <p>⑩ istituire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>↘ il registro delle associazioni familiari;</li> <li>↘ il <b>fondo provinciale per la famiglia</b></li> <li>↘ gli <b>sportelli per la famiglia</b>;</li> <li>↘ l'<b>Autorità provinciale per la famiglia</b>.</li> </ul> <p><b>Disegno di legge 28 maggio 2009, n. 46 "Istituzione della consulta trentina delle associazioni di famiglie e di genitori" di iniziativa consiliare, primo firmatario il consigliere Civico</b> Mattia – che si componeva di 5 articoli e <b>proponeva, in particolare</b>, che:</p> <p>⑩ la Provincia si faccia carico di <b>valorizzare e sostenere anche economicamente le associazioni e le formazioni di volontariato</b> sociale che abbiano per "scopo sociale" il mutuo aiuto tra famiglie e tra genitori nel lavoro domestico e di cura familiare anche mediante le cosiddette <b>banche del tempo</b> e le associazioni che si occupano di promuovere iniziative di sensibilizzazione e di formazione al servizio delle famiglie e dei genitori in aiuto e sostegno al ruolo sociale ed educativo che</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
		<p>ricoprono;</p> <p>⑩ sia istituita la <b>Consulta trentina delle Associazioni di famiglie e di genitori</b> che avrà, fra gli altri, il compito di esprimere pareri e formulare proposte sugli atti di programmazione riguardanti le politiche a sostegno delle famiglie e dei genitori e di monitorare l'adeguatezza e l'efficienza di tali politiche realizzate dalla Provincia e dagli enti locali.</p> <p>La legge provinciale sul benessere familiare – oltre a prevedere la <b>costituzione dell'Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili</b> – ha definito un <b>quadro normativo volto a sostenere le politiche in favore della famiglia</b>, in parte attraverso strumenti già adottati in via amministrativa prima della sua entrata in vigore, e <b>ad agevolare l'integrazione delle misure previste</b> in favore della famiglia <b>dalla vigente legislazione provinciale di settore</b> (in particolare politiche sociali, istruzione, trasporti, politiche giovanili, politiche per la casa) per ottenere un efficace <b>coordinamento degli interventi, anche alla luce delle competenze delle autonomie locali</b>.</p> <p><b>Nel periodo di vigenza, la legge provinciale sul benessere familiare è stata oggetto di 19 modifiche.</b></p>
<p><b>Art. 2</b> <i>Sistema integrato delle politiche familiari</i></p> <p><b>Per realizzare le finalità</b> previste dall'articolo 1 (valorizzazione della natura e del ruolo della famiglia e, in particolare, della genitorialità e di promozione della natalità) la Provincia e gli enti locali promuovono l'adozione di <b>politiche organiche e intersettoriali</b>, orientano i propri <b>strumenti di programmazione</b>, indirizzano l'esercizio delle proprie <b>funzioni</b>, adottano criteri tesi a garantire il <b>coordinamento, l'integrazione e l'unitarietà delle proprie politiche</b>.</p> <p>In particolare la <b>Provincia e gli enti locali promuovono azioni volte a:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>sostenere</b> il diritto delle famiglie allo <b>svolgimento</b> delle loro <b>funzioni sociali ed educative</b>;</li> <li><b>agevolare</b> la <b>formazione di nuove famiglie</b> sostenendole nella realizzazione dei loro <b>progetti di vita familiare</b>;</li> </ol>	<p>L'articolo <b>indica in via generale le linee di azione da intraprendere per realizzare le finalità</b> di promozione e valorizzazione della famiglia, della genitorialità e della natalità e <b>non prevede, nello specifico, atti o misure attuative.</b></p>	<p>Per la promozione e la valorizzazione della famiglia, della genitorialità e della natalità, <b>la norma stabilisce di realizzare un sistema per integrare gli interventi</b> che contribuiscono al benessere delle famiglie <b>previsti nelle politiche settoriali.</b></p> <p>Le <b>azioni da realizzare</b> – elencate nell'articolo – sono riconducibili a <b>quattro ambiti strategici di intervento:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>sostegno ai progetti di vita delle famiglie</b> (lettere a, b, c, d, j, k);</li> <li><b>conciliazione famiglia-lavoro</b> (lettere e, f, h);</li> <li><b>associazionismo familiare</b> (lettere g, i);</li> <li><b>Distretti famiglia</b> (lettere l, n, m)</li> </ol> <p>supportati da un insieme di <b>misure e strumenti finalizzati ad agevolare l'accessibilità ai servizi da</b></p>

<i>Previsioni normative</i>	<i>Verifica dell'attuazione</i>	<i>Evidenze e criticità riscontrate</i>
<p>c) promuovere il diritto alla vita in tutte le sue fasi e <b>sostenere la natalità</b> offrendo <b>alle famiglie</b> e in particolare <b>ai genitori sostegni economici, servizi e un contesto socio-culturale idoneo</b> per consentire loro di non ridimensionare il proprio progetto di vita familiare;</p> <p>d) <b>sostenere la corresponsabilità dei genitori</b> negli impegni di crescita e di educazione dei figli, riconoscendo <b>l'importanza della maternità e della paternità</b> per lo sviluppo psico-fisico dei figli e <b>l'equa distribuzione dei carichi familiari tra i coniugi</b> in tutte le fasi del ciclo di vita familiare;</p> <p>e) <b>favorire</b>, nell'accesso e <b>nella fruizione dei servizi di conciliazione</b> tra i tempi familiari e i tempi di lavoro, <b>le famiglie nelle quali ciascun genitore lavora</b> o è impegnato nella ricerca attiva di un lavoro;</p> <p>f) <b>sostenere l'attività di cura e di assistenza della famiglia nei confronti dei componenti</b> del nucleo familiare e della rete parentale e amicale;</p> <p>g) <b>promuovere la partecipazione attiva di cittadini e famiglie, singole o associate</b>, nell'ambito dei principi di solidarietà, sussidiarietà e <b>auto-organizzazione</b>;</p> <p>h) <b>promuovere e attuare iniziative a favore della conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro e a favore della condivisione delle responsabilità tra donne e uomini</b>;</p> <p>i) <b>valorizzare e sostenere l'associazionismo familiare, indirizzato anche a dare impulso a esperienze di auto-organizzazione</b>;</p> <p>j) <b>promuovere le iniziative d'informazione e formazione rivolte alle famiglie e ai genitori</b> per un approfondimento delle loro <b>funzioni e responsabilità educative</b>;</p> <p>k) <b>abbattere le disuguaglianze generazionali</b> e <b>favorire</b> lo sviluppo armonico del potenziale umano, nonché l'acquisizione dell'<b>autonomia</b> da parte <b>delle giovani generazioni</b>;</p> <p>l) <b>promuovere la creazione di reti di solidarietà tra famiglie, amministrazioni pubbliche, terzo settore e altre organizzazioni</b>, nonché di forme di cittadinanza attiva dei giovani;</p> <p>m) <b>realizzare un territorio socialmente responsabile</b>,</p>		<p>parte delle famiglie.</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>capace di rafforzare la coesione territoriale e di generare capitale sociale e relazionale per i cittadini e per le famiglie, anche tramite l'<b>individuazione di specifici indicatori di benessere</b>;</p> <p>n) <b>promuovere il coinvolgimento delle organizzazioni sia lucrative che non lucrative secondo logiche distrettuali</b>, per orientare servizi e interventi verso i bisogni e il benessere delle famiglie.</p> <p>Le <b>finalità</b> previste dall'articolo 1 sono <b>perseguite realizzando</b> un sistema integrato degli interventi, che si attua mediante <b>raccordi sinergici e strutturali tra le politiche abitative, dei trasporti, dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro, culturali, giovanili, ambientali e urbanistiche</b>, della <b>gestione del tempo, dello sport e del tempo libero</b>, della <b>ricerca</b> e delle <b>altre politiche</b> che concorrono ad accrescere il benessere familiare.</p> <p>La <b>Provincia e gli enti locali promuovono la realizzazione di un sistema integrato delle politiche di prevenzione del disagio</b> per la promozione del benessere delle famiglie.</p> <p>La Provincia e gli enti locali, nell'attuazione degli interventi previsti dalla legge, promuovono la <b>partecipazione</b> e il <b>coinvolgimento di tutti gli attori pubblici e privati nei processi di pianificazione, organizzazione, gestione e valutazione</b> degli interventi.</p> <p>Gli <b>interventi</b> definiti da questa legge che hanno <b>ricadute dirette sullo svolgimento del rapporto di lavoro e sulle condizioni del mercato del lavoro</b> sono <b>definiti previo coinvolgimento delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative operanti sul territorio provinciale</b>.</p>		
<p><b>Art. 3</b> <i>Politiche strutturali</i></p> <p>Per realizzare le finalità previste dall'articolo 1 le <b>politiche familiari strutturali</b> sono attuate mediante:</p> <p>a) gli interventi previsti da questa legge;</p> <p>b) il coordinamento, l'aggiornamento e il potenziamento degli strumenti d'intervento previsti dalle politiche settoriali che incidono sul benessere familiare.</p>	<p>Gli <b>elementi informativi relativi allo stato di attuazione degli interventi e delle misure</b> stabiliti da questo articolo sono <b>riportati a compendio dell'esame delle specifiche disposizioni della legge riferite ai medesimi</b>, come di seguito indicato:</p> <p>a) <b>sostegno ai progetti di vita delle famiglie</b>, negli articoli 4, 5, 6, 7bis, 8 e 15bis;</p> <p>b) <b>conciliazione famiglia-lavoro</b>, negli articoli 9, 10, 11, 12,</p>	<p>Ai fini della <b>valutazione delle condizioni economico-patrimoniali dei nuclei familiari</b>, in applicazione dell'articolo 6, comma 4, della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, <b>la Giunta provinciale ha adottato un proprio indicatore per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi – il sistema esperto (ICEF) concernente i criteri e le modalità per la valutazione della condizione economica familiare dei soggetti richiedenti interventi agevolativi</b></p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>Le politiche familiari strutturali sono <b>attuate</b>, in particolare, <b>mediante</b>:</p> <p>a) interventi di <b>sostegno dei progetti di vita delle famiglie</b>;</p> <p>b) misure volte a coordinare i tempi del territorio e a favorire la <b>conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro</b>;</p> <p>c) interventi volti a realizzare il <b>distretto per la famiglia</b>, tramite l'incremento qualitativo e quantitativo dei servizi resi dalle organizzazioni private alle famiglie con figli;</p> <p>d) il <b>coinvolgimento</b> nell'erogazione dei servizi alle famiglie e nell'elaborazione delle politiche strutturali rivolte alle famiglie di cittadini, singoli o associati in organizzazione, famiglie, aziende pubbliche di servizi alla persona, terzo settore comprensivo di cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti di patronato, imprese sociali nonché di fondazioni e altri soggetti privati non a scopo di lucro aventi finalità coerenti con gli obiettivi della legge provinciale sulle politiche sociali e delle organizzazioni sindacali operanti a livello provinciale (articolo 3, comma 3, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13) e comunque dell'associazionismo familiare;</p> <p>e) la <b>pianificazione degli interventi e dei servizi e l'attuazione di misure</b> organizzative, di comunicazione e di semplificazione che favoriscano un più agevole accesso delle famiglie ai servizi;</p> <p>f) <b>ogni altro intervento</b> finalizzato alla promozione del benessere familiare.</p> <p>I <b>criteri generali per l'attuazione di questa legge</b> sono approvati con <b>deliberazione della Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali</b> ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (<i>Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino</i>).</p> <p>Per l'<b>accesso agli interventi di sostegno economico</b> - contributo mensile per il genitore che si astiene temporaneamente dall'attività lavorativa fuori dalla famiglia per dedicarsi alla cura del figlio nel suo primo anno di vita; contributo alle famiglie numerose per ridurre i costi connessi agli oneri tariffari derivanti dagli usi domestici e a</p>	<p>14 e 15;</p> <p>c) realizzazione del <b>Distretto per la famiglia</b>, negli articoli 16, 17, 18 e 19;</p> <p>d) <b>coinvolgimento</b> dei soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali e <b>dell'associazionismo familiare</b>, negli articoli 20, 21, 22 e 23;</p> <p>e) <b>accessibilità ai servizi da parte delle famiglie</b>, negli articoli 7, 13, 28, 30 e 31.</p> <p>Le iniziative realizzate in tema di <b>sensibilizzazione e comunicazione</b> sono <b>esplicitate all'articolo 32</b>.</p> <p><b>La deliberazione della Giunta provinciale per la definizione dei criteri generali per l'attuazione della legge provinciale non è stata approvata.</b></p> <p>In via di fatto, <b>hanno tenuto luogo della predetta deliberazione</b>, quali indirizzi per la prima attivazione della legge provinciale sul benessere familiare, <b>gli "Ambiti prioritari di intervento"</b> presentati e discussi dalla Giunta provinciale nella seduta di data 1 luglio 2011 e successivamente pubblicati nella collana "TRENTINOFAMIGLIA" (opuscolo 1.2).</p> <p>Gli ambiti prioritari di intervento sono stati <b>definiti nei seguenti</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⑩ <b>l'individuazione degli interventi</b> previsti dalla legge provinciale n. 1/2011 <b>di competenza provinciale e di competenza delle Comunità</b> ai fini dell'attivazione dell'intesa così come prevista dall'art. 3 della LP 1/2011;</li> <li>⑩ <b>l'attivazione dell'Agenzia provinciale per la famiglia</b> di cui all'art. 39 octies della LP 3/2006;</li> <li>⑩ <b>la nomina della Commissione di coordinamento</b> di cui all'art. 26 della LP 1/11;</li> <li>⑩ <b>la nomina della Consulta provinciale per la famiglia</b> di cui all'art. 22 della LP 1/11;</li> <li>⑩ <b>la disciplina del contributo mensile per il genitore che si astiene temporaneamente dall'attività lavorativa fuori dalla famiglia per dedicarsi alla cura del figlio nel suo primo anno di vita</b>, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 36, comma 1, della legge provinciale n. 1/2011;</li> <li>⑩ <b>l'erogazione, in via sperimentale entro il 2011, del contributo economico alle famiglie numerose per</b></li> </ul>	<p>(politiche sociali e tariffarie) – e ha apportato al medesimo successive e plurime modificazioni (deliberazioni n. 636 di data 8 aprile 2005, n. 1014 del 24 maggio 2005, n. 1015 del 24 maggio 2005, n. 1231 di data 10 giugno 2005, n. 2823 del 29 dicembre 2006, n. 10 del 12 gennaio 2007, n. 1886 del 30 luglio 2009, n. 1296 del 4 giugno 2010, n. 2661 del 30 dicembre 2011 e, da ultimo, deliberazioni n. 1345 di data 1 luglio 2013, n. 1076 del 29 giugno 2015 e n. 1804 del 14 ottobre 2016).</p>

<b>Previsioni normative</b>	<b>Verifica dell'attuazione</b>	<b>Evidenze e criticità riscontrate</b>
<p>quelli relativi alla tassa automobilistica provinciale, ulteriori interventi individuati (articoli 5, comma 1, lettera b) 6, commi 5 e 6) - si applica l'articolo 6, comma 2, della legge provinciale sulle politiche sociali.</p> <p>L'erogazione degli interventi di sostegno economico previsti da questa legge è finalizzata al sostegno del ruolo sociale delle famiglie; la <b>valutazione delle condizioni economico-patrimoniali del nucleo familiare</b> è finalizzata a una ripartizione equa delle risorse a partire dalle famiglie più deboli ed <b>effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3</b>; gli interventi sono concessi alle <b>condizioni</b>, con i <b>criteri</b> e con le <b>modalità</b> stabiliti con <b>deliberazione della Giunta provinciale</b>.</p> <p>Salvo diversa disposizione stabilita dalla normativa di settore, i <b>nuclei familiari che fruiscono di prestazioni consistenti nell'erogazione di un servizio partecipano alla spesa in relazione alla condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza</b>, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 1993, <b>nonché in relazione alla tipologia della prestazione erogata</b>.</p> <p>Fino all'adozione del <b>decreto del Presidente della Provincia previsto dall'articolo 36, comma 1</b>, gli interventi trasferiti con lo stesso decreto sono disciplinati, nel rispetto della deliberazione prevista dal comma 3, con criteri, modalità, tempi e condizioni stabiliti dalla Giunta provinciale. Le agevolazioni e i servizi erogati sono resi con le modalità stabilite da questi ultimi criteri, nei limiti delle risorse disponibili, secondo quanto previsto dall'articolo 35.</p>	<p><b>abbattere i maggiori costi energetici</b> di cui all'art. 6 della legge provinciale n. 1/2011;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⑩ la disciplina del <b>ticket sanitario familiare</b> di cui all'art. 6 della legge provinciale;</li> <li>⑩ la definizione del <b>modello di governance dei servizi di conciliazione per la prima infanzia in fascia zero - tre anni. Diritti delle famiglie</b> di cui all'art. 9 della legge provinciale n. 1/2011;</li> <li>⑩ la realizzazione degli <b>strumenti di conciliazione fra famiglia e lavoro nelle organizzazioni pubbliche e private</b> di cui all'art. 11 della legge provinciale n. 1/2011;</li> <li>⑩ la <b>realizzazione sperimentale dei Distretti famiglia del Trentino</b> di cui al capo IV della legge provinciale n. 1/2011;</li> <li>⑩ la definizione del <b>modello di governance degli Sportelli unici per il cittadino e la famiglia</b> di cui all'art. 28 della legge provinciale n. 1/2011;</li> <li>⑩ la <b>disciplina dell'assegno unico per la famiglia</b> di cui all'art. 7 della legge provinciale n. 1/2011;</li> <li>⑩ la <b>realizzazione del sistema informativo delle politiche familiari</b> di cui all'art. 27 della LP 1/2011;</li> <li>⑩ la <b>promozione di percorsi di alta formazione sulle politiche familiari strutturali</b> ai sensi dell'art. 32 della LP 1/2011.</li> </ul> <p><b>Il Decreto previsto dall'articolo 36 comma 1 non è stato adottato</b> e si è continuato ad applicare quanto stabilito negli "Ambiti prioritari di intervento" presentati alla Giunta provinciale nella seduta del 1 luglio 2011.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Capo II</b> <b>Interventi di sostegno dei progetti di vita delle famiglie</b></p> <p><b>Art. 4</b> <i>Orientamento delle politiche di settore</i></p> <p>Nella determinazione delle proprie politiche settoriali <b>la Provincia e gli enti locali sostengono i progetti di vita dei nubendi, delle giovani coppie e delle famiglie con figli</b>.</p> <p>Le finalità del comma 1 sono perseguite, in particolare:</p>	<p>Il <b>sostegno</b> dei progetti di vita dei nubendi, delle giovani coppie e delle famiglie con figli è <b>continuato</b>, anche dopo l'entrata in vigore della legge sul benessere familiare, <b>in attuazione della legislazione provinciale di settore</b> e, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⑩ in attuazione della <i>legge provinciale n. 15 del 2005 in materia di edilizia abitativa</i>, <b>con misure specifiche finalizzate ad agevolare nubendi, giovani coppie e famiglie con figli nel soddisfacimento del rispettivo bisogno abitativo</b>;</li> </ul>	<p><b>L'articolo 4 è stato modificato dall'articolo 19 della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13</b> (<i>Legge provinciale sulle pari opportunità - Promozione della parità di trattamento e della cultura delle pari opportunità tra donne e uomini</i>) che ha sostituito, nel comma 3, la parola: "congiunto" con la parola "condiviso".</p> <p>La legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 (<i>Disposizioni in materia di politica provinciale della casa</i>) contiene specifiche disposizioni per sostenere il</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate						
<p>a) nella <b>concessione delle agevolazioni</b> previste dalla normativa provinciale <b>in materia di edilizia abitativa agevolata e pubblica</b>, con particolare riferimento alla <b>locazione di alloggi a canone moderato</b> prevista dall'articolo 1, comma 3, lettera d), della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "<i>Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)</i>";</p> <p>b) nella <b>concessione delle provvidenze</b> previste dalla normativa provinciale <b>in materia di politiche sociali</b>, con particolare riferimento agli <b>interventi di sostegno economico indirizzati ai soggetti che lavorano</b> o sono comunque in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo ai sensi dell'articolo 35, comma 2, lettera a), della legge provinciale sulle politiche sociali.</p> <p>Ai fini di questa legge sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i minori in stato di affido familiare; ai medesimi fini le politiche di settore possono prevedere criteri e modalità per consentire a entrambi i genitori, in caso di affidamento <b>condiviso</b>, di richiedere alternativamente l'erogazione della prestazione a beneficio del minore.</p>	<p>⑩ in attuazione della <i>legge provinciale sulle politiche sociali</i> (LP n. 13 del 2007) e, in particolare, <b>attraverso l'attivazione del "reddito di garanzia"</b> disciplinato dalla Giunta provinciale (deliberazione n. 2216 di data 11 settembre 2009 modificata con deliberazione n. 1256 del 15 giugno 2012 e, <b>da ultimo</b>, con deliberazione n. 1015 del 24 maggio 2013 e deliberazione n. 118 del 2 febbraio 2015).</p>	<p>bisogno abitativo dei nuclei familiari, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⑩ assegna un <b>peso al numero di componenti il nucleo familiare</b> per la valutazione della condizione economica del nucleo e per la determinazione del parametro ICEF;</li> <li>⑩ prevede il <b>contributo integrativo del canone di locazione sul libero mercato</b>;</li> <li>⑩ stabilisce, per la <b>locazione degli alloggi a canone moderato</b>, che gli enti locali individuino, nel <b>bando</b>, una <b>quota di alloggi, non inferiore al 40% di quelli disponibili da destinare a giovani coppie (coniugi o conviventi more uxorio), o di nubendi</b> attraverso la formazione di <b>graduatorie valide per 4 anni dalla data della loro pubblicazione</b>.</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;"><b>Reddito di garanzia</b></p> <p>Intervento di sostegno economico volto al soddisfacimento di bisogni generali, di cui all'<b>articolo 35, comma 2, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13</b> (<i>Politiche sociali nella provincia di Trento</i>) – <i>Erogazione monetaria ad integrazione della condizione economica del nucleo familiare, insufficiente rispetto ai bisogni generali della vita concesso a fronte dell'insufficienza del reddito familiare; esso esplica una funzione sia anticongiunturale, per sostenere il reddito dei lavoratori colpiti dalla crisi economica sia strutturale, per prevenire e contrastare situazioni di povertà secondo un criterio di equità.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Reddito di garanzia – attività di livello provinciale</b> (ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera b) della legge provinciale n. 3 del 2006)</p> <p>Al livello provinciale permangono la disciplina e la regia generale dell'intervento, il monitoraggio, il coordinamento e la valutazione d'impatto dell'intervento nonché la gestione dello stesso per la parte di competenza dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"><b>Definizione</b></td> <td>erogazione monetaria ad integrazione della condizione economica del nucleo familiare insufficiente rispetto ai bisogni generali della vita.</td> </tr> <tr> <td><b>Tipologie di intervento</b></td> <td>1) di competenza della Provincia (<b>automatismo</b>); (90%) 2) di competenza degli enti locali (<b>sociale</b>) (10%)</td> </tr> <tr> <td><b>Requisiti Generali</b></td> <td>- presenza di almeno un componente avente residenza da più di 3 anni continuativi in un comune della provincia di Trento al momento della domanda; - indicatore di condizione economica del nucleo familiare (ICEF) inferiore a 0,13;</td> </tr> </table> </div>	<b>Definizione</b>	erogazione monetaria ad integrazione della condizione economica del nucleo familiare insufficiente rispetto ai bisogni generali della vita.	<b>Tipologie di intervento</b>	1) di competenza della Provincia ( <b>automatismo</b> ); (90%) 2) di competenza degli enti locali ( <b>sociale</b> ) (10%)	<b>Requisiti Generali</b>	- presenza di almeno un componente avente residenza da più di 3 anni continuativi in un comune della provincia di Trento al momento della domanda; - indicatore di condizione economica del nucleo familiare (ICEF) inferiore a 0,13;
<b>Definizione</b>	erogazione monetaria ad integrazione della condizione economica del nucleo familiare insufficiente rispetto ai bisogni generali della vita.							
<b>Tipologie di intervento</b>	1) di competenza della Provincia ( <b>automatismo</b> ); (90%) 2) di competenza degli enti locali ( <b>sociale</b> ) (10%)							
<b>Requisiti Generali</b>	- presenza di almeno un componente avente residenza da più di 3 anni continuativi in un comune della provincia di Trento al momento della domanda; - indicatore di condizione economica del nucleo familiare (ICEF) inferiore a 0,13;							

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate	
			- assenza di componenti che hanno reso dichiarazioni mendaci relative ai requisiti, sulla base dei quali è stato adottato, nei 18 mesi antecedenti quello di presentazione della domanda, un provvedimento di decadenza totale dal beneficio.
	Destinatari "Automatismo"	nuclei familiari nei quali al momento della domanda alternativamente: a) nessun componente è idoneo al lavoro; b) almeno un componente ricade in una delle seguenti condizioni: occupato; ha perso il lavoro per motivi non dipendenti dalla sua volontà ed ha maturato almeno due mesi di contribuzione obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio dell'anno precedente la presentazione della domanda è in cerca di occupazione da meno di 6 mesi a seguito di fuoriuscita dal nucleo di altro componente produttore di reddito da lavoro; c) nuclei composti esclusivamente da persone oltre i 60 anni, se donne e oltre i 65 anni, se uomini.	
	Misura Beneficio Economico	è data dalla trasformazione in reddito, diviso per 12, della differenza tra l'ICEF corrispondente all'ammontare del reddito di garanzia (0,13) e l'ICEF del nucleo, rapportato al numero di componenti il nucleo familiare, in base alla scala di equivalenza corrispondente al numero di componenti considerati per il calcolo del beneficio.	
	Durata intervento	mesi 4	
	Decorrenza intervento	dal mese successivo alla data di presentazione della domanda (trasmessa in via telematica a cura dei Patronati e degli sportelli periferici della Provincia).	
	Erogazione Beneficio Economico	è effettuata dall'APAPI in rate mensili (scadenza giorno 27). Nel caso di rata mensile inferiore o uguale ad euro 50,00 l'intervento è erogato in un'unica soluzione. La misura mensile dell'intervento economico non può superare l'importo di euro 950	
	COSTO complessivo medio	12-15 mli di euro/Anno	
	BENEFICIARI	6.500 (circa)	
<p><b>Art. 5</b> <i>Sostegni economici</i></p> <p>Per favorire l'assolvimento delle responsabilità familiari, <b>sostenere la genitorialità, la nascita e la formazione di nuove famiglie</b>, nel rispetto dei singoli progetti di vita, con attenzioni specifiche per le famiglie monogenitoriali e le famiglie numerose <b>sono previsti:</b></p> <p>a) la concessione di <b>prestiti</b>, di importo non inferiore a 1.000 euro, consistenti in un'erogazione in denaro senza interessi <b>a favore di nubendi, giovani coppie, famiglie numerose</b> e comunque di <b>nuclei familiari nei quali siano presenti uno o più figli minori in relazione a determinate spese</b>; la disciplina di questo intervento può derogare dai criteri generali stabiliti per l'intervento di sostegno economico (prestiti sull'onore) previsto dall'articolo 35, comma 3, lettera e), della legge provinciale sulle</p>	<p>Gli <b>interventi previsti dalle lettere a) e b) non sono stati attuati.</b></p> <p>Gli <b>interventi attuativi previsti dalle lettere c), d) ed e)</b> sono indicati, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⑩ <b>all'articolo 6</b>, con riferimento al <b>sostegno alle famiglie numerose</b>;</li> <li>⑩ <b>all'articolo 7</b>, con riferimento alla concessione dell'<b>assegno unico familiare</b>;</li> <li>⑩ <b>all'articolo 8</b>, con riferimento al <b>sostegno alle famiglie in situazione di temporanea difficoltà economica</b>.</li> </ul>	<p>L'<b>articolo 5</b> è stato <b>modificato dalle seguenti leggi provinciali:</b></p> <p><b>Articolo 16 della legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16 (legge finanziaria provinciale 2014) che ha inserito, dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale sul benessere familiare, la seguente: "b bis) la concessione di un buono di servizio per madri lavoratrici per il pagamento di un'assistente materna (baby sitter), da erogarsi dalla nascita del figlio e fino al primo anno di vita, anche impiegando gli stanziamenti del fondo sociale europeo, secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. L'intervento è alternativo rispetto a quello previsto dall'articolo 9, comma 4".</b></p> <p><b>Articolo 51 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 che ha inserito, alla fine della lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale sul</b></p>	